

Sconto Irap (a regime) di 585 euro ogni neoassunto

**PIÙ
E MENO**



- Oltre che alla legge Irap, il bonus è cumulabile con quelli per gli apprendisti, i disabili e gli addetti a ricerca e sviluppo
- Il beneficio decade se negli anni successivi all'assunzione il numero di dipendenti si riduce

La deduzione è condizionata all'aumento della base occupazionale

PAGINA A CURA DI
Luca Gaiani

■ Torna la deduzione Irap per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato. La legge 147/2013 fa rivivere, portandolo a regime, lo sconto che era in vigore sino al 2008. È necessario che l'impresa incrementi la base occupazionale, tenendo conto anche di eventuali decrementi verificatisi in altre società del gruppo.

La nuova deduzione

La nuova deduzione, che parte dal 1° gennaio 2014, e che si affianca ai tagli del cuneo fiscale previsti dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997, è pari al costo del personale neoassunto, ma non può superare il tetto di 15mila euro annui

per dipendente e, complessivamente, l'incremento del costo iscritto nelle apposite voci del conto economico. Il nuovo sconto spetterà per l'anno di nuova assunzione e per i due successivi.

La deduzione è condizionata al fatto che l'impresa incrementi il numero di lavoratori impiegati con contratti a tempo indeterminato rispetto al numero medio dell'esercizio precedente. L'incremento della base occupazionale è quantificato al netto delle riduzioni eventualmente verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per le imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di aziende giuridicamente preesistenti, salvo che non si tratti di attività sottoposte a limiti numerici o dimensionali. Nel caso di impresa che subentra ad altra nella gestione di un servizio pubblico, la deduzione spetta limitatamente all'incremento occupazionale realizzato rispetto all'impresa sostituita.

L'importo deducibile dalla base imponibile regionale è pari al costo del nuovo personale assunto con contratti a tempo indeterminato, ma non può superare il tetto di 15.000 euro annui per ciascun dipendente; complessivamente la deduzione non può comunque eccedere l'incremento del costo per lavoro dipendente iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico.

Sconti cumulativi

Lo sconto per incremento occupa-

zionale si cumula con quelli previsti dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997, legge Irap per il taglio del cuneo fiscale, e dunque con la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e con quella fissa di 7.500 euro a dipendente (13.500 per donne e giovani under 35), nonché con quelle per apprendisti, disabili e personale impiegato nella ricerca e sviluppo. Nel complesso, le deduzioni non possono comunque superare il totale degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro.

Ipotizzando che venga sfruttata la deduzione massima incrementale (15.000 euro), il minor carico di Irap effettivo generato dalla nuova norma è pari a 585 euro annui (15.000 x 3,9%) a dipendente per tre anni, con un risparmio complessivo di 1.755 euro.

La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione.

Gli enti non commerciali

Per gli enti privati non commerciali indicati alla lettera e) dell'articolo 3 del Dlgs 446/1997, la base occupazionale è individuata con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato assunti nell'attività commerciale. La deduzione, in questo caso, spetta solo all'incremento del numero di tali lavoratori. Per gli enti non commerciali, se vi sono anche dipendenti addetti alla attività istituzionale, si considera il solo personale impiegato nell'attività commerciale, utilizzando il rapporto proporzionale previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto Irap.

● RIPRODUZIONE RISERVATA



I bonus**DEDUZIONI
PER CUNEO FISCALE**

- Deduzione base (7.500 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato, incrementata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni)
- Deduzione maggiorata (15.000 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia incrementata a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni); la deduzione spetta, per il singolo dipendente, in alternativa a quella di base ed è sottoposto al tetto comunitario del de minimis
- Contributi assistenziali e previdenziali relativi a dipendenti a tempo indeterminato

**DEDUZIONI
ALTERNATIVE**

*da verificare
per singolo dipendente*

- spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro o di inserimento, nonché costi sostenuti per il personale (dipendente e co.co.co) addetto alle attività di ricerca e sviluppo
- deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (fino ad un massimo di cinque), fruibile dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi non superiori a euro 400.000

**DEDUZIONE
INCREMENTO
OCCUPAZIONALE**

Deduzione pari al costo di ogni dipendente (nei limiti di euro 15.000 su base annua) assunto con contratto a tempo indeterminato da parte di soggetti che incrementano i lavoratori rispetto all'anno precedente. La deduzione spetta per il periodo in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi